

## ALLEGATO A

### Articolo 1

La Giunta comunale di Scansano, su mandato del Consiglio comunale, ex articoli 4 e 7 del Regolamento per la valorizzazione delle attività agricole ed artigianali tradizionali, intende promuovere e stimolare la produzione di vino bianco sul proprio territorio, vanto da sempre della tradizione agricola scansanese.

In particolare si vogliono ricordare il testo di Emanuele Cajazza del 1917, *I vini bianchi di Scansano e la loro chiarificazione*, di Giorgio Bigi *I buoni vitigni dello Scansanese*, steso nel 1933, ed il volume *Toscana delle Guide Veronelli all'Italia piacevole* (1970).

### Articolo 2

La definizione **Vino bianco di Scansano a Denominazione Comunale (DE.CO.)** è riservata al vino da uve a bacca bianca che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La definizione **Vino bianco di Scansano a Denominazione Comunale (DE.CO.)** è proprietà del Comune di Scansano, che rilascerà ai soggetti che risponderanno attraverso autocertificazione al presente progetto l'attestazione d'origine del prodotto ed appositi segni di riconoscimento.

Il segno convenzionale di riconoscimento è la rappresentazione del gonfalone comunale con la scritta *Denominazione Comunale di Scansano* (ovvero *DE.CO. Scansano*, o ancora indifferentemente *Denominazione Comunale Scansano*) in basso ed un'apposita numerazione che esprime l'azienda produttrice.

### Articolo 3

Il Vino Bianco di Scansano a Denominazione Comunale (DE.CO.) viene ottenuto dalle uve provenienti esclusivamente dai vigneti composti nell'ambito aziendale dei vitigni Procanico (variabile tra il 30 ed il 50%), Vermentino (variabile tra il 5 ed il 10%), Ansonica (tra il 20 ed il 30%), Bianconcello (variabile tra il 5 ed il 10%), Malvasia bianca e Malvasia di Candia (per un totale variabile tra il 20 ed il 30%).

Sono comunque escluse dalla possibilità di fregiarsi della Denominazione Comunale varietà o innesti per le quali siano certe o presunte origini da organismi geneticamente modificati.

### Articolo 4

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo del Comune di Scansano in provincia di Grosseto.

La zona di elaborazione delle uve comprende il territorio amministrativo del Comune di Scansano, in provincia di Grosseto.

Sulle bottiglie contenenti il Vino Bianco figura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per le bottiglie da 75 centilitri, il peso massimo consentito è di grammi 450.

## Articolo 5

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del Vino Bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi i più idonei i vigneti acclivi, cioè ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati.

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, sarà quindi collinare con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.

In particolare vengono suggeriti i vigneti in esposizione solare collocati sui versanti collinari da est a ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa dei venti.

Il luogo di coltura della vite (foglio mappale e particella) viene riportato chiaramente sulla bottiglia.

## Articolo 6

I sestri di impianto devono assicurare, nella parte coltivata, al massimo 5.000 viti per ettaro: le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati con un carico al ceppo a frutto non superiore a 2,0 chilogrammi, atti a conferire all'uva ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del Vino bianco di Scansano DE.CO. non deve essere superiore a 100 quintali per ettaro a coltura specializzata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati tali limiti mediante cernita delle uve.

Per i vigneti di età inferiore agli anni 8, la resa massima per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del:

50% al 3° anno;

60% al 4° anno;

70% al 5° anno;

80% al 6° anno;

90% al 7° anno;

100% all'8° anno

di quella prevista al comma 3 precedente.

La commercializzazione non può essere precedente al 1° aprile successivo all'anno della vendemmia.

## Articolo 7

È consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali *viticoltore*, *fattoria*, *tenuta*, *podere*, *cascina* ed altri termini simili sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

L'aggettivo *antico* o simile è ammesso se l'attività viene svolta continuativamente dalla stessa famiglia sullo stesso podere da almeno 40 anni.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, località e vigneti dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

In tal senso, coloro che sono interessati all'utilizzo del marchio DE.CO. devono depositare presso l'ufficio comunale competente gli estremi catastali dei terreni coltivati a vigna con le caratteristiche citate negli articoli precedenti.

Nella documentazione verrà specificato il proprietario del lotto, la località e la superficie dedicata alla coltivazione di uve per varietà delle stesse per ciascun lotto per il quale è richiesta la Denominazione Comunale (DE.CO.).

Il Comune di Scansano concederà l'utilizzo del nome **di Scansano DE.CO.** attraverso l'utilizzo di registri numerati progressivamente e compilati, per gli obblighi di legge, dagli stessi produttori. Il registro per le registrazioni è tenuto dal competente ufficio municipale.

La commissione istituita con decreto sindacale potrà effettuare sopralluoghi sui terreni oggetto di dichiarazione da parte dei produttori e, qualora ravvisi irregolarità o non corrispondenza con le autodichiarazioni, stabilire di volta in volta le conseguenti sanzioni.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, potranno essere assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione.

## Articolo 8

Nella presentazione e designazione del vino di cui al presente Allegato è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente Allegato, ivi compresi gli aggettivi *fine, extra, naturale, scelto, riserva, selezionato, superiore* e similari.